**N. R.G. 7525/2013**

**TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA**

SEZIONE PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **7525/2013**

tra

**M[redacted] M[redacted]**

ATTORE

e

**M[redacted] V[redacted]**
**C[redacted] S[redacted] C[redacted]**

CONVENUTI

Oggi **3 aprile 2014** ad ore 11.30 innanzi al Giudice dott. Luisa Poppi, sono comparsi:

Per M[redacted] M[redacted] l'avv. [redacted]
Per M[redacted] V[redacted] l'avv. [redacted] anche in sostituzione dell'avv. [redacted] ([redacted]) [redacted] 42100 REGGIO NELL'EMILIA
Per C[redacted] S[redacted] C[redacted] l'avv. [redacted] anche in sostituzione dell'avv. [redacted] ([redacted]) [redacted] 42124 REGGIO EMILIA.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte attrice conclude come da memoria 20.2.2014.
L'avv. [redacted] precisa le conclusioni come da memoria conclusiva del 20.2.2014 così come l'avv. [redacted].
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luisa Poppi



Firmato Da: POPPI LUISA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee168

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA**

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Poppi ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **7525/2013** promossa da:

M[redacted] M[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted] REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. [redacted]

ATTORE

contro

M[redacted] V[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] ([redacted]) [redacted] 42100 REGGIO NELL'EMILIA; , elettivamente domiciliato in [redacted] REGGGIO EMILIA presso il difensore avv. [redacted]

C[redacted] S[redacted] C[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] ([redacted]) [redacted] 42124 REGGIO EMILIA; , elettivamente domiciliato in [redacted] 42124 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. [redacted]

CONVENUTI

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Preliminarmente si ribadisce la competenza del Giudice adito a provvedere sull'istanza ex art. 148 comma 3 e 4 c.c., volta ad ottenere la riforma del decreto definitivo 1.10.2013 del Tribunale Minorenni di Bologna nella parte in cui statuisce il versamento diretto di C[redacted] s[redacted] c[redacted] a favore di V[redacted] M[redacted] delle somme relative al "*50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN, 50% delle spese scolastiche non coperte dal servizio scolastico; 50% delle spese straordinarie, da concordarsi dai genitori previa documentazione di spesa* " in base alle argomentazioni già espresse con ordinanza 2-4.12.2013 che in questa sede si richiamano.

Si ritiene, in particolare, che la competenza del Tribunale per i Minorenni derivante dalle modifiche introdotte dalla l. 54/2006 -che ha comportato che le domande riguardanti il mantenimento e



Firmato Da: POPPI LUISA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee168

l'affidamento del figlio naturale, quando erano proposte nel medesimo processo, fossero di competenza del giudice specializzato, con la conseguenza che il tribunale ordinario rimaneva competente a conoscere le domande di genitori naturali afferenti esclusivamente questioni economiche inerenti il figlio, mentre le controversie inerenti il regime di affido (solo o connesso con profili economici) andavano proposte al Tribunale per i minorenni (principi che hanno portato al decreto di incompetenza emesso il 20/2/2012 da questo Tribunale)- renda necessario un coordinamento tra il giudizio d'opposizione di cui all'articolo 148 comma 3 e 4 c.c. ("l'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili") e i principi processuali generali.

Si osserva, in particolare, che il presente giudizio deve necessariamente essere esteso al terzo obbligato (C[redacted]), il che esclude che il giudizio potesse essere proposto presso il Tribunale Minorenni di Bologna, e che il provvedimento ex articolo 148 c.c. riveste un carattere duplice, nel senso che contiene in sé anche l'inizio di una "esecuzione presso terzi", con la conseguenza che l'opposizione deve necessariamente ritenersi avere anche la natura di "opposizione all'esecuzione" (prova ne sia che anche il terzo può ottenere modifiche al decreto; cfr. Tribunale di Torino 9.3.2012), considerazione, anch'essa, che porta ad escludere la competenza del tribunale dei minorenni.

Passando al merito dell'opposizione, si osserva che il decreto impugnato ha contenuto abnorme laddove demanda addirittura all'accordo delle parti l'individuazione della somma a cui il terzo è obbligato.

Di fatto, anche la difesa dell'opposta V[redacted] M[redacted] nelle note conclusive non nega l'impossibilità di dare efficacia esecutiva a quella parte del decreto che prevede la corresponsione diretta del "*50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN, 50% delle spese scolastiche non coperte dal servizio scolastico; 50% delle spese straordinarie, da concordarsi dai genitori previa documentazione di spesa* ", (impregiudicata ogni valutazione sulle modalità di rimborso, soggetto -a seconda dei casi- all'accertamento del diritto o alla mera notifica dell'atto di precetto), ma piuttosto insiste per ottenere l'interpretazione del decreto nel senso che "*l'obbligo di M[redacted] M[redacted] del versamento dell'assegno di mantenimento mensile dovuto per i figli decorre dalla data del 4.3.2012 (data di deposito del ricorso introduttivo).*

Tale istanza, tuttavia, deve essere disattesa.

Infatti, la richiamata duplice natura del provvedimento ex art. 148 c.c. esclude che la decorrenza dell'obbligo possa essere interpretata dal momento del deposito del ricorso: lo strumento, infatti, tende a garantire -seppure sul presupposto del pregresso inadempimento- il futuro adempimento da parte dell'obbligato nella forma di esecuzione presso terzi, quello stesso terzo che è parte necessaria di questo giudizio ma non -ovviamente- di quello instaurato presso il Tribunale Minorenni con il ricorso dal cui deposito si vorrebbe far discendere l'obbligo.

In altre parole, se certamente M[redacted] M[redacted] è tenuto alla corresponsione dell'assegno per il mantenimento dei figli (e delle spese straordinarie) dal deposito del ricorso (4.3.2012), non altrettanto può dirsi per l'obbligo gravante sul terzo C[redacted] che non può decorrere che dal momento della notifica del provvedimento (2.10.2013).

Le spese processuali, tenuto conto dell'obiettiva incertezza processuale, devono compensarsi tra le parti.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

**P.Q.M.**



Firmato Da: POPPI LUISA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee168

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da M[redacted] nei confronti di V[redacted] M[redacted] e C[redacted] s[redacted] c[redacted], ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- revoca il decreto definitivo 1.10.2013 del Tribunale Minorenni di Bologna emesso nella causa 725/12 R.G. nella parte in cui statuisce il versamento diretto di C[redacted] s[redacted]. c[redacted] a favore di V[redacted] M[redacted] delle somme relative al "*50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN. 50% delle spese scolastiche non coperte dal servizio scolastico; 50% delle spese straordinarie, da concordarsi dai genitori previa documentazione di spesa*", confermandolo per il resto;

- compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Reggio Emilia, 3 aprile 2014

Il Giudice
dott. Luisa Poppi



Firmato Da: POPPI LUISA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee168